



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel. 06/44222631 – Fax 06/44222633

AUDIZIONE PRESSO COMMISSIONI RIUNITE XI (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) E XII (AFFARI SOCIALI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

26 LUGLIO 2017

OGGETTO: Parere in ordine alle proposte di Legge n. 3826 (Pili), n. 3925 (Scanu), n. 4243 (Cirielli) e 4245 (Vito).

Presidenti, Onorevoli Commissari,

il Co.Ce.R. Guardia di Finanza, nel ringraziare i Presidenti delle Commissioni XI e XII della Camera dei Deputati per l'invito, prende atto con favore dell'intenzione del Parlamento di agire al fine di migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il sistema di tutela del personale militare.

In questo contesto, segnaliamo che la problematica tocca da vicino anche i Finanziari, così come testimoniato dall'avvenuta scoperta, negli anni scorsi, della presenza di amianto in componenti e parti di ricambio, fornite dalle aziende costruttrici degli aeromobili, anche in epoca successiva all'entrata in vigore delle norme che vietavano, nel nostro Paese, l'utilizzo di tale materiale.

Questa scoperta ha indotto l'Amministrazione a fermare tempestivamente l'operatività delle linee di volo interessate e ad avviare una sorveglianza sanitaria su tutto il personale interessato anche se già in quiescenza.

I profili di criticità dell'attuale sistema sono noti: difficoltà di prova del nesso di causalità in talune circostanze, lunghezza delle tempistiche per la definizione dei procedimenti di riconoscimento delle cause di servizio, non capillare presenza sul territorio delle CMO, adeguatezza dei risarcimenti.

Crediamo che la tutela della salute dei lavoratori del Comparto passi, in primo luogo, per la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e successivamente si espliciti attraverso la tutela patrimoniale risarcitoria.

Registriamo quindi con favore l'iniziativa del Parlamento volta ad intervenire in modo concreto al fine di migliorare la tutela della salute del personale, sia sul versante del risarcimento del danno, sia su quello della prevenzione dei rischi.

Concordiamo, altresì, su linee direttrici che ispirino il processo riformatore nel senso:

- **dell'effettività**, qualunque scelta verrà adottata dovrà contare su un impianto organizzativo in grado di effettivamente prevenire e tutelare, al meglio, la posizione

degli interessati e non ridursi ad novella normativa, cui non segue la predisposizione degli strumenti necessari - in termini sanitari, amministrativi e finanziari - per dare concretezza alla volontà del Legislatore;

- **della specificità**, la quale non può essere intesa come una riduzione delle tutele per gli addetti al Comparto, ma come la necessità di adattare le stesse alle peculiarità del servizio prestato a favore della collettività, essendo illegittima e inaccettabile la creazione di "zone franche" in relazione all'applicazione delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sul risarcimento dei danni subiti;
- **del sapere scientifico e tecnologico**, nel senso che allo sviluppo delle conoscenze in ambito tecnico e medico deve seguire un costante processo di autonormazione, che consenta di adattare, in continuo, i sistemi di tutela rispetto all'evoluzione dei contesti e al progredire delle conoscenze, in modo da non dover ricorrere all'azione giurisdizionale per vedere affermate ragioni che, attraverso l'applicazione costantemente aggiornata delle conoscenze, potrebbero trovare soddisfazione.

Ciò premesso e a fattor comune rispetto alle proposte oggi all'esame delle Commissioni, **il Consiglio valuta con favore il passaggio che porta a superare le difficoltà di prova del nesso causale fra condizioni ambientali e patologie, arrivando sostanzialmente a presumere tale nesso in presenza di circostanze che, sulla base delle evidenze tecnico scientifiche, consentano di ritenere sussistente tale collegamento.**

È un passaggio fondamentale, che semplifica la posizione della parte danneggiata - il personale - evitando il calvario del ricorso giurisdizionale per il riconoscimento di patologie, spesso gravissime se non addirittura mortali.

Altresì, muovendo dalla considerazione che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che gli interventi pubblici a favore di coloro i quali abbiano riportato dei danni alla salute devono tener conto della rilevanza dell'interesse pubblico sotteso, secondo un principio di graduazione, è evidente che **al personale del Comparto non deve essere riconosciuto un livello di tutela, in nessun settore, inferiore a quello che l'ordinamento stabilisce per i lavoratori degli altri Comparti.**

In altri termini, in presenza di trattamenti più favorevoli accordati dall'ordinamento in altri settori lavorativi, in relazione a specifiche situazioni, ci si aspetta che tali trattamenti vengano garantiti anche al personale del Comparto.

Un'impostazione diversa entrerebbe necessariamente in conflitto con la rilevanza sociale insita nell'opera prestata dagli addetti al Comparto.

Più complessa e articolata appare, invece, la valutazione in ordine alla possibilità che un Ente economico esterno, quale l'INAIL, sia chiamato a svolgere un ruolo sostanzialmente autonomo e autodiretto all'interno del Comparto.

Sul piano del risarcimento del danno, infatti, allo stato - e ferma restando la già richiamata imprescindibilità di ampliare, anche rimanendo nell'attuale sistema medico legale, il novero delle patologie riconosciute, nonché di semplificare ed efficientare i procedimenti per il

riconoscimento della dipendenza delle malattie da causa di servizio – non appare immediatamente percepibile il *trade off* tra vantaggi e svantaggi del passaggio della cura della materia ad un Ente economico.

Ente economico cui sono riferibili finalità gestionali ed obiettivi di bilancio propri, la cui compatibilità con le esigenze di tutela, del tutto peculiari, come quelle del Comparto andrebbero verificata in concreto, secondo un percorso che fornisca chiara evidenza comparativa dei vantaggi per il personale rispetto alla possibilità di introdurre significative innovazioni del sistema medico legale attualmente in essere.

Molte appaiono, al momento, le incertezze al riguardo.

Nondimeno, qualora si ritenga di rimanere nell'attuale sistema di medicina legale, non vi è dubbio che sono comunque necessari decisivi interventi di riforma per rivedere modalità e termini dei procedimenti.

A tal proposito, le Commissioni mediche dovrebbero essere presenti su tutto il territorio nazionale, in modo da non costringere i militari a lunghi spostamenti. Altresì, una maggiore diffusione di tali organismi diminuirebbe anche il carico di lavoro per ciascuno di essi, tagliando i tempi di attesa.

Inoltre, andrebbe rivista la funzione del Comitato di Verifica, il quale non dovrebbe essere più considerato un passaggio necessario di secondo livello. Gli indennizzi andrebbero decisi a livello di CMO e successivamente dovrebbe essere attivato un servizio di controllo ex post, su base documentale, che richieda l'intervento di un organo di verifica solo in presenza di evidenti profili di distonia rispetto alle linee guida emanate ex ante, per i quali sia opportuno procedere a un nuovo esame medico legale, peraltro in tempi certi e contingentati.

Per quanto attiene, poi, la vigilanza sulle disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, l'affidamento di tale compito ad un ente esterno apre anch'esso una serie di interrogativi, che richiedono la valutazione attenta di tutta una serie di elementi non allo stato nella disponibilità del Consiglio.

Nondimeno, l'eventuale scelta di mantenere all'interno del Comparto tale funzione, non può prescindere dalla messa a punto di un sistema di controlli effettivamente funzionanti, con una chiara separazione di responsabilità tra controllo e linea di comando - alla quale però vanno garantiti mezzi e risorse per intervenire - con un rafforzato ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e degli organi di rappresentanza del personale.

Il tutto secondo il principio di effettività in precedenza citato.

Grazie per l'attenzione.

Roma, 26 Luglio 2017